

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/744 DELLA COMMISSIONE**del 4 giugno 2020****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione ⁽²⁾ specifica tra l'altro, nell'allegato, a quali classi di merito di credito di cui al titolo I, capo I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽³⁾ sono associate le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) (valutazioni esterne del merito di credito).
- (2) A seguito delle ultime modifiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione ⁽⁴⁾ all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano le valutazioni del merito di credito riguardanti alcune corrispondenze di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso le loro valutazioni del merito di credito a nuovi segmenti di mercato, il che comporta nuove scale di rating e nuovi tipi di rating. È pertanto necessario aggiornare le corrispondenze delle ECAI interessate.
- (3) Dopo l'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 è stata registrata un'altra agenzia di rating del credito in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾. Poiché l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ impone di specificare per tutte le ECAI l'attribuzione delle valutazioni alle classi di merito di credito, è necessario stabilire la corrispondenza per l'ECAI di nuova registrazione. Le valutazioni del merito di credito applicate dall'ECAI di nuova registrazione si basano sulla stessa metodologia applicata dalla sua impresa madre, ECAI di un paese terzo per la quale era già stata stabilita la corrispondenza. È pertanto opportuno, nel caso specifico, che la corrispondenza per l'ECAI di nuova registrazione rifletta la corrispondenza stabilita per l'ECAI del paese terzo.
- (4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione congiuntamente dall'Autorità bancaria europea (ABE), dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) (le «autorità europee di vigilanza»).

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/633 della Commissione, del 24 aprile 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 25.4.2018, pag. 6).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

